

C12360 - 2I RETE GAS/INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS

Provvedimento n. 28622

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 marzo 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società 2i Rete Gas S.p.A., pervenuta il 10 febbraio 2021;

VISTA la propria delibera del 23 febbraio 2021, con cui è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società 2i Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A.;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle Parti il 23 marzo 2021;

VISTE le memorie conclusive e le comunicazioni pervenute da parte di 2i Rete Gas S.p.A., nelle date 16 e 26 marzo 2021 e la comunicazione di IDG, pervenuta il 26 marzo 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue;

I. LE PARTI

1. 2i Rete Gas S.p.A. (di seguito anche "2iRG" o anche "2i Rete Gas") è una società attiva, con l'omonimo gruppo costituito insieme alle sue controllate, nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale per usi civili e industriali e, in misura minore, di GPL sull'intero territorio nazionale. In particolare, con riferimento all'attività di distribuzione di gas naturale, 2iRG risulta concessionaria del servizio di distribuzione di gas in oltre 2.100 comuni italiani. 2iRG ha realizzato nel 2019 un fatturato mondiale pari a oltre [1-2]* miliardi di euro, realizzato interamente in Italia.

2. Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito anche "IDG") è una società del gruppo Edison, attiva principalmente nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale. In particolare, in tale settore, IDG opera in 5 regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Lazio) e circa 60 comuni. Il fatturato mondiale realizzato da IDG nel 2019 è pari a circa [31-100] milioni di euro, realizzati interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione di concentrazione notificata (nel seguito anche "l'operazione" o "la concentrazione") consiste nella acquisizione del controllo esclusivo di IDG da parte di 2iRG, mediante l'acquisto, da parte di quest'ultima, del 100% delle quote del capitale sociale della prima.

4. L'operazione è accompagnata da un accordo quadro di servizi transitori (nel seguito anche AST), tra IDG, Edison ed Edison Stoccaggio S.p.A.¹, ai sensi del quale queste ultime continueranno a fornire per un periodo transitorio dalla data del *closing* - [omissis] - una serie di servizi di natura tecnica, informatica e amministrativa in favore di IDG, funzionali a garantire la continuità delle operazioni di quest'ultima.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente in Italia nell'ultimo esercizio da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

* [Nella presente versione alcuni dati sono stati omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza e segretezza delle informazioni]

¹ [Il coinvolgimento di Edison Stoccaggio è previsto solo limitatamente a talune attività di IT.]

6. Le previsioni contenute nell'AST che si accompagna all'operazione possono essere considerate direttamente connesse alla stessa e pertanto si qualificano come restrizioni accessorie all'operazione².

IV. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

7. A seguito della notifica dell'operazione di concentrazione, l'Autorità ha avviato, in data 23 febbraio 2021, un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società 2I Rete Gas e IDG (nel seguito anche congiuntamente "le Parti"), ritenendo che l'operazione fosse suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati delle gare future relative al servizio di distribuzione di gas naturale nei seguenti quattro Ambiti Territoriali Minimi (nel seguito anche "ATEM"): Como 2, Pavia 3, Rovigo e Roma 4.

8. Il 26 febbraio 2021, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione della concentrazione, è stata inviata una richiesta di informazioni ai principali operatori attivi nel settore della distribuzione del gas negli ATEM oggetto di avvio e in quelli limitrofi nonché ai principali operatori a livello nazionale (c.d. *market test*)³ che hanno tutti fornito riscontro⁴.

9. Nel corso del procedimento, la società 2I Rete Gas ha esercitato il diritto di accesso, nelle date 2 e del 10 marzo 2021⁵.

La società è stata inoltre sentita in audizione in data 12 marzo 2021⁶ ed ha depositato una memoria difensiva in data 16 marzo 2021⁷.

A seguito della ricezione della Comunicazione delle risultanze istruttorie (di seguito anche "CRI"), infine, 2I Rete Gas ha presentato un'ulteriore memoria difensiva in data 26 marzo 2021⁸.

V. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

V.1. Il contesto e le caratteristiche dell'operazione

10. L'operazione in esame riflette la strategia del gruppo Edison di dismettere l'attività di distribuzione del gas in Italia, svolta tramite la società IDG.

[*Omissis*].

11. In ragione dell'operatività delle Parti coinvolte nell'operazione, essa interessa diversi mercati nel settore della distribuzione del gas naturale e, segnatamente:

- a) i mercati della distribuzione di gas naturale nelle relative aree di concessione;
- b) i mercati delle gare d'ambito per l'affidamento delle concessioni di distribuzione di gas naturale.

12. Con riferimento al mercato della distribuzione di gas naturale nelle relative aree di concessione, trattandosi di un servizio svolto in regime di monopolio legale, l'operazione determina la mera sostituzione di un operatore con un altro e, dunque, non è stata ritenuta problematica.

13. Con riferimento, invece, ai mercati delle gare future per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM in cui le Parti sono presenti in termini di punti di riconsegna del gas serviti (di seguito anche "PDR"), in coerenza con analoghe precedenti operazioni di concentrazione⁹, sono state individuate possibili criticità concorrenziali che hanno determinato l'avvio del procedimento.

V.2. I mercati rilevanti

14. Il servizio di distribuzione di gas naturale consiste nello svolgimento di varie attività connesse alla gestione della rete locale di trasporto del gas a bassa pressione, quali: la manutenzione e il potenziamento degli impianti, la gestione del pronto intervento, il bilanciamento fisico e commerciale, la lettura, gestione e aggiornamento dei contatori installati, nonché la realizzazione delle prestazioni tecniche e degli accertamenti sulla sicurezza degli impianti dei clienti

² [Cfr. Commissione Europea, *Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni* (2005/C 56/03), par. 32-35.]

³ [Cfr., doc. da 4 a 21 compresi.]

⁴ [Cfr., docc. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 27.1 (documento di sintesi delle risposte ai quesiti nn. 3, 4 e 5 del c.d. *market test*). Sebbene una delle imprese destinatarie della richiesta non abbia risposto, la stessa è risultata appartenere ad un gruppo la cui capogruppo, invece, ha inviato le informazioni richieste.]

⁵ [Cfr., docc. 7 e 30.]

⁶ [Cfr., doc. 32.]

⁷ [Cfr., doc.33.]

⁸ [Cfr. doc. 41.]

⁹ [Cfr., C11878 - Italgas - Acegas-APS/Isontina Reti GI, provvedimento n. 24320 del 17 aprile 2013, in *Bollettino* n. 17/2013; C11990 - SEL - Società Elettrica Altoatesina/Azienda Energetica, provvedimento n. 25550 del 15 luglio 2015, in *Bollettino* n. 26/2015; C12044 - A2A/Linea Group Holding, provvedimento n. 26012 del 18 maggio 2016, in *Bollettino* n. 17/2016; C12125 - 2iReteGas/Nedgia, provvedimento n. 26957 del 25 gennaio 2018, in *Bollettino* n. 4/2018; C12258 - Ascopiave/Rami di azienda di AcegasApsAmga, provvedimento n. 27989 del 19 novembre 2019 in *Bollettino* n. 47/2019; C12294 - A2A/Ambiente Energia Brianza, provvedimento n. 28406, del 20 ottobre 2020, in *Bollettino* n. 45/2020.]

finali. Questo servizio è svolto, per legge, in regime di monopolio legale sulla base di una concessione e, pertanto, l'unica forma di concorrenza possibile in questa attività è quella relativa alla partecipazione alle gare d'ambito per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza (cd. concorrenza *per il mercato*)¹⁰.

15. In virtù del quadro normativo vigente e come già affermato in numerosi precedenti dell'Autorità¹¹ - ciascuna delle future gare d'ATEM rappresenta un mercato distinto. Sono interessati dall'operazione i mercati relativi alle future gare per l'aggiudicazione della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale negli ATEM di appartenenza dei comuni nei quali le Parti, e principalmente la società acquisita, svolgono attualmente il ruolo di gestori uscenti. È relativamente a tali gare, infatti, che il grado di concorrenza attesa è suscettibile di essere inciso dall'operazione stessa.

16. In coerenza con tale impostazione, 2I Rete Gas ha fornito una stima della percentuale dei punti di riconsegna del gas (PDR) attualmente gestiti dalle Parti, con riferimento agli ATEM in cui risulta attiva la società acquisenda¹² e nei quali, pertanto, si potrebbero verificare sovrapposizioni tra le Parti. Tra questi, nel provvedimento di avvio l'Autorità ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio per gli ATEM di Como 2, Pavia 3, Roma 4 e Rovigo, atteso che l'operazione è stata giudicata suscettibile di determinare effetti potenzialmente pregiudizievoli per la contendibilità degli stessi in sede di gara. Nel presente provvedimento i mercati rilevanti sono dunque rappresentati dalle future gare relative a tali ATEM.

17. Le tabelle che seguono riportano le quote, in termini di PDR, detenute dai principali operatori (ossia le imprese con una percentuale pari ad almeno il 5% dei PDR) all'interno degli ATEM oggetto di istruttoria.

Tabella 1 - ATEM di Como 2

Impresa di distribuzione	Quota di PDR
2iRG	[70-75%]
IDG	[1-5%]
Multiutility del Nord S.p.A.	[15-20%]

Fonte: Stime della Parte notificante e dati MISE

Tabella 2 - ATEM di Pavia 3

Impresa di distribuzione	Quota di PDR
2iRG	[70-75%]
IDG	[5-10%]
Condotte Nord S.p.A.	[15-20%]

Fonte: Stime della Parte notificante e dati MISE

Tabella 3 - ATEM di Roma 4

Impresa di distribuzione	Quota di PDR
2iRG	[40-45%]
IDG	[20-25%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]

Fonte: Stime della Parte notificante e dati MISE

¹⁰ [L'assegnazione tramite gara della concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale è stata prevista dal Legislatore già a partire dal D. Lgs. n. 164/2000, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142). Successivamente, il D.L. n. 159/2007, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il compito di definire degli ATEM per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e di individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. Di conseguenza, nel corso del 2011, il MISE ha individuato 177 ATEM, di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole di riferimento per lo svolgimento delle gare, individuando in particolare i criteri di indizione della procedura di gara e di determinazione dell'offerta, nonché le date limite entro le quali gli ATEM erano tenuti ad effettuare gli adempimenti necessari per bandire la gara (D.M. n. 226/2011, cd. Decreto Criteri). Il calendario per l'indizione delle gare d'ATEM, inizialmente predisposto dal Decreto Criteri, è stato più volte modificato e prorogato da successivi interventi normativi. La Legge n. 124/2017 (c.d. Legge sulla concorrenza) ha inteso sia accelerare lo svolgimento delle gare d'ambito, incaricando l'ARERA di semplificare l'iter procedurale di verifica della procedura di gara, che favorire la massima partecipazione alle stesse, aumentando le possibilità per gli operatori di ricorrere all'istituto del raggruppamento temporaneo di impresa (c.d. RTI).]

¹¹ [Cfr. provvedimenti C12044 - A2A/LGH, e C12125 - 2i Rete Gas/Nedgia, cit.]

¹² [Si tratta degli ATEM di Como 1, Como 2, Ferrara, l'Aquila 2, l'Aquila 3, Monza-Brianza 1, Padova 1, Pavia 3, Roma 4, Rovigo, Teramo, Varese 3, Vicenza 1 e Vicenza 3.]

Tabella 4 - ATEM di Rovigo

Impresa di distribuzione	Quota di PDR
2iRG	[30-35%]
IDG	[10-15%]
AP Reti Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[15-20%]

Fonte: Stime della Parte notificante e dati MISE

V.3. Le contestazioni in sede di avvio

18. Nella propria prassi applicativa, l'Autorità ha stimato il grado di concorrenza attesa nelle future gare d'ATEM (e l'incidenza sullo stesso delle operazioni di concentrazione oggetto di valutazione) partendo da un'analisi degli incentivi a partecipare alle gare d'ATEM rivelati dagli operatori. Secondo le informazioni raccolte dall'Autorità nel corso delle passate istruttorie, per queste gare le imprese del settore attribuiscono una notevole importanza al ruolo di gestore uscente, vale a dire di gestore di almeno alcune delle concessioni comunali riunite nell'ATEM per il quale viene effettuata la gara¹³. In particolare, i principali *driver* che sono risultati in grado di condizionare l'interesse di un'impresa a partecipare alla gara di un ATEM sono: *a*) la propria presenza pregressa nell'ATEM; *b*) il grado di contendibilità percepita per l'ATEM (in prima approssimazione dipendente dalla percentuale detenuta dal principale gestore uscente sul totale dei PDR dell'ATEM); nonché *c*) alcune caratteristiche di ciascun ipotetico concorrente, quali la sua eventuale presenza nell'area geografica circostante o, più in generale, la sua dimensione (e capacità finanziaria).

19. Ciò posto, l'Autorità, nei propri interventi, ha individuato due possibili effetti restrittivi sulle future gare d'ATEM di una concentrazione tra imprese della distribuzione di gas naturale: *a*) la modifica della struttura attesa del mercato con scomparsa di un potenziale partecipante alla gara e conseguente rafforzamento dell'entità *post-merger*, effetto particolarmente probabile quando l'operazione riconduca sotto il medesimo centro decisionale due operatori dotati ciascuno di una significativa presenza pregressa nell'ATEM e *b*) la riduzione nel livello percepito di contendibilità dell'ATEM, con conseguente rinuncia di terzi alla partecipazione alla gara. Tale secondo effetto risulta possibile quando l'operazione, pur non eliminando un potenziale concorrente, rafforza significativamente la posizione dell'incumbent quale principale gestore uscente dell'ATEM.

20. Alla luce della prassi applicativa, nonché della configurazione delle gestioni esistenti negli ATEM nei quali sono attualmente presenti le Parti, in sede di avvio di istruttoria, l'Autorità ha individuato possibili criticità dell'operazione, suscettibili di comportare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, con riferimento ai mercati futuri di quattro gare d'ATEM (Roma 4, Rovigo, Como 2 e Pavia 3).

21. Con specifico riferimento all'ATEM di Roma 4, l'Autorità ha rilevato come l'operazione fosse suscettibile di ricondurre a un unico centro decisionale due importanti operatori attualmente presenti nel suddetto ATEM - peraltro, con posizioni piuttosto simmetriche - i quali, in assenza della concentrazione, sarebbero stati, con ogni verosimiglianza, due dei tre principali contendenti per l'aggiudicazione della relativa gara. A seguito dell'operazione, la presenza congiunta delle Parti in termini di PDR in tale ATEM risulterebbe, peraltro, superiore al [65-70%], determinando la costituzione di un operatore con una posizione di vantaggio tale da scoraggiare la partecipazione alla gara anche di potenziali terzi concorrenti, riducendo quindi significativamente la sua contendibilità.

22. Con riguardo all'ATEM di Rovigo, nel provvedimento di avvio l'Autorità ha considerato che la società acquisita, pur servendo attualmente una percentuale non particolarmente elevata di PDR (pari al [10-15%] del totale) avrebbe potuto considerare con interesse la partecipazione alla gara, a causa della struttura relativamente equilibrata dell'ATEM, nel quale sono presenti altri tre operatori con quote significative (oltre a 2iRG anche AP Reti Gas S.p.A. e Italgas Reti S.p.A.), ma nessuno predominante (infatti il principale di essi non raggiunge il [35-40%] del totale dei PDR). L'Autorità ha dunque avviato il procedimento per verificare se l'operazione comportasse la scomparsa di un potenziale partecipante alla gara e con essa una sostanziale riduzione della concorrenza attesa sul mercato futuro della gara per questo ATEM.

23. Con riguardo, infine, agli ATEM di Como 2 e Pavia 3, in ciascuno dei quali l'acquirente detiene una presenza pregressa molto forte (superiore al [70-75%] del totale dei PDR) e l'acquisita una molto ridotta ma non insignificante quota (inferiore al [1-5%] nell'ATEM di Como 2 e pari al [5-10%] nell'ATEM di Pavia 3), nel provvedimento di avvio

¹³ [Dalle istruttorie condotte di recente dall'Autorità su tali mercati (cfr., da ultimo, C12044- A2A/Linea Group Holding, C12125 - 2i Rete Gas/Nedgia e C12294 - A2A/Ambiente Energia Brianza, cit.) è emerso con chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l'essere presenti in un ATEM un vantaggio capace di condizionare le strategie delle imprese nella partecipazione alle gare sia in positivo (inducendole a concentrarsi sulle gare d'ATEM nei quali esse sono già presenti) sia in negativo (inducendole a ritenere scarsamente contendibili gli ATEM nei quali è presente un forte gestore uscente e, quindi, a non prevedere la partecipazione alle relative gare). L'importanza della presenza, e della consistenza di tale presenza, nell'ATEM, è legata non solo alle consuete asimmetrie informative che insorgono in sede di gara tra gestori uscenti e aspiranti nuovi entranti ma anche al fatto che essa genera una barriera finanziaria rappresentata dall'obbligo, per il vincitore della gara, di rimborsare il cd. VIR (valore residuo degli investimenti) ai gestori uscenti. Lo sforzo finanziario richiesto all'operatore vincitore della gara ovviamente si riduce all'aumentare dei PDR da questo serviti nell'ATEM.]

l'Autorità, pur riconoscendo che l'operazione non avrebbe comportato direttamente la scomparsa di un potenziale concorrente alle relative gare d'ATEM, ha ipotizzato che la stessa avrebbe potuto però rafforzare il già importante *incumbent* 2iRG, creando un disincentivo alla partecipazione alle relative gare per operatori terzi.

V.4. Gli approfondimenti istruttori

1. Il cd. market test sull'impatto concorrenziale dell'operazione e i suoi esiti

24. In data 26 febbraio 2021, è stata inviata una richiesta di informazioni (cd. *market test*) a 13 società attive nel settore (individuate in ragione della presenza negli ATEM oggetto di istruttoria o negli ATEM limitrofi o, comunque, in ragione delle caratteristiche e della dimensione aziendale)¹⁴. L'obiettivo di tale attività è stato, in primo luogo, quello di verificare se siano tuttora valide le valutazioni degli operatori in merito agli elementi presi in considerazione al momento di elaborare la strategia di partecipazione alle gare d'ATEM espresse in precedenti procedimenti istruttori, acquisendo, in caso contrario, le eventuali nuove posizioni delle imprese del settore. In secondo luogo, il *market test* ha inteso acquisire le intenzioni degli operatori con riferimento ai quattro ATEM oggetto dell'istruttoria¹⁵.

25. Le risposte delle imprese del settore al *market test* hanno innanzitutto confermato che viene tuttora riconosciuta una notevole importanza strategica al ruolo di gestore uscente nei comuni appartenenti all'ATEM, sia con riferimento all'incentivo derivante dall'essere gestori uscenti in un numero significativo dei comuni dell'ATEM, sia con riferimento al disincentivo derivante dalla presenza, in un ATEM, di un *incumbent* avente una parte preponderante delle attuali concessioni di distribuzione del gas naturale¹⁶.

26. In particolare, con riguardo ai criteri che guidano la selezione degli ATEM nei quali presentare le proprie candidature, delle dodici imprese che hanno risposto alla richiesta di informazioni, sei hanno dichiarato che il principale criterio è quello della presenza pregressa nell'ATEM¹⁷ e altre tre hanno affermato di considerare una pluralità di criteri che includono anche la presenza pregressa¹⁸.

Due società invece hanno dichiarato di valutare la contendibilità dell'ATEM¹⁹ e solo una non ha fornito alcuna risposta, affermando, più in generale, di non aver ancora definito la propria strategia di partecipazione alle gare²⁰.

27. Nello stesso senso vanno le risposte al quesito relativo alle zone geografiche nelle quali si concentra l'interesse dell'impresa alla partecipazione alle future gare di ATEM, posto che delle dodici imprese rispondenti, ben nove hanno rappresentato di essere interessate a partecipare alle gare negli ATEM in cui risultano già presenti²¹. Al contrario, solo due imprese hanno dichiarato di voler partecipare alle gare d'ATEM in tutto il territorio nazionale²²; di queste, una ritiene di dover prima verificare la compatibilità di una partecipazione con le date di pubblicazione dei bandi e l'altra ritiene di poter presentare la propria candidatura nei soli territori in cui non vi siano forti concentrazioni di mercato.

¹⁴ [Come anticipato, solo 12 delle 13 società hanno fornito un riscontro, ma la società che non ha risposto fa comunque parte di un gruppo societario che ha evaso la richiesta di informazioni.]

¹⁵ [Oggetto del questionario sono stati, precisamente, i seguenti aspetti:

1. la valutazione della rilevanza comparativa assegnata dagli operatori del settore ai seguenti elementi fattuali ai fini di assumere la decisione di partecipazione o meno a una gara d'ATEM: a) presenza pregressa nell'ATEM con una percentuale significativa di PDR (i.e. superiore al 50% del totale) o comunque con una presenza rilevante; b) assenza nell'ATEM di un gestore uscente con una percentuale nell'ordine o superiore al 70-80% del totale dei PDR; c) significativa o prevalente presenza pregressa negli ATEM confinanti o limitrofi (i.e. non confinanti ma vicini) a quello oggetto di gara; d) altri elementi ritenuti costituire, in relazione alla specifica gara, vantaggi competitivi o barriere alla partecipazione (ad esempio, barriere finanziarie, organizzative, e così via);

2. l'individuazione di interventi idonei a superare il possibile disincentivo alla partecipazione a gare d'ATEM caratterizzate dalla presenza pregressa di un gestore uscente con una percentuale significativa (i.e. superiore al 50%) o prevalente (i.e. del 70/80% o superiore);

3. i fattori che guidano le decisioni delle imprese in relazione alla partecipazione alle gare d'ATEM, nonché le gare sulle quali intendano concentrare le proprie attenzioni, precisando se vi rientrino anche quelle oggetto di istruttoria e, nel caso, se l'operazione di concentrazione in esame possa eliminare l'interesse a parteciparvi;

4. se, a parere degli intervistati, vi siano altri operatori diversi da quelli attualmente attivi nella distribuzione del gas naturale in Italia interessati a partecipare con offerte competitive a tali gare.]

¹⁶ [Le risposte al *market test*, sul punto, confermano pertanto la posizione assunta dall'Autorità nei propri precedenti (Cfr., ex multis, C12125 – 2I Rete Gas/Nedgia e C12294 – A2A/Ambiente Energia Brianza, cit).]

¹⁷ [Cfr., docc. 6, 8, 9, 12, 16 e 17, come sintetizzati nel doc. 27.1. Di queste, una ha affermato che la presenza pregressa deve essere superiore al 50% dei PDR, mentre un'altra di esse guarda anche alle possibili sinergie dovute all'eventuale svolgimento di attività diverse dalla distribuzione del gas naturale nei territori dell'ATEM.]

¹⁸ [Oltre a questa sono stati menzionati la gestione di altri servizi nell'ATEM, la contiguità dello stesso con altre aree gestite, il grado di frammentazione dell'ATEM e l'entità della propria presenza o di quella dei concorrenti sul territorio, il numero di procedura concorsuali in corso, l'attenzione a una logica di portafoglio. Cfr., docc. 11, 18 e 19, come sintetizzati nel doc. 27.1.]

¹⁹ [Cfr., doc. 14 e 15, come sintetizzati nel doc. 27.1.]

²⁰ [Cfr., doc. 10, come sintetizzato nel doc. 27.1.]

²¹ [Cfr., docc. 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18 e 19, come sintetizzati nel doc. 27.1. Cinque di esse hanno affermato di essere interessate anche ad ATEM limitrofi (cfr. docc. 9, 14, 16, 17 e 18, come sintetizzati nel doc. 27.1) e una non esclude a priori la possibilità di partecipare a gare anche in altri territori (cfr. doc. 19, come sintetizzato nel doc. 27.1).]

²² [Cfr. docc. 11 e 15, come sintetizzati nel doc. 27.1.]

Un'ultima impresa, come detto, ha infine affermato di non aver ancora definito la propria strategia di partecipazione alle gare²³.

28. La forte presenza pregressa di un concorrente in un ATEM costituisce, per gli intervistati, un ostacolo alla partecipazione ad una gara, con specifico riferimento alla barriera di natura finanziaria creata dall'obbligo legale, per i nuovi entranti, di corrispondere al gestore uscente il valore residuo della rete di distribuzione²⁴ e alle asimmetrie informative esistenti tra soggetto *incumbent* e *newcomer*²⁵. Tra i fattori suscettibili di scoraggiare la partecipazione alle gare d'ATEM, tuttavia, il *market test* suggerisce anche fattori di carattere generale come lo squilibrio creato dalla presenza degli operatori di dimensioni maggiori che possono disporre sia di più consistenti risorse finanziarie (legate ad un credito più favorevole), sia di margini economici (derivanti dalla possibilità di utilizzare le risorse non impiegate in ATEM ampiamente controllati)²⁶ o le incertezze derivanti dalla normativa e regolazione di settore, considerata molto complessa e discriminatoria²⁷.

29. Circa la possibile presenza di operatori stranieri interessati alla partecipazione alle gare d'ATEM, dal *market test* non emergono indizi univoci dai quali si possa dedurre che gli operatori del settore si aspettino l'arrivo di offerte concrete alle gare da parte di soggetti esteri o comunque diversi da quelli che già svolgono l'attività di distribuzione, in ciò confermando quanto emergeva dai *market test* svolti in precedenti procedimenti istruttori²⁸. Buona parte degli operatori intervistati, peraltro, non ha fornito alcun riscontro al quesito²⁹.

30. Le richieste di informazioni contenute nel *market test* erano altresì volte a verificare l'interesse specifico degli operatori per gli ATEM oggetto di istruttoria e l'impatto su quest'ultimo dell'operazione, in termini di incidenza sugli incentivi a partecipare alle future gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas negli ATEM oggetto di istruttoria. Nel seguito si illustrano sinteticamente, per ciascun ATEM, gli esiti del *market test* a questo riguardo³⁰.

ATEM Rovigo

31. In merito all'interesse a partecipare alla gara per l'ATEM di Rovigo prima dell'operazione (*pre-merger*), delle dodici imprese che hanno risposto alla richiesta di informazioni, quattro hanno affermato di essere interessate e altre tre invece di non aver ancora deciso in merito alla partecipazione a tale gara, avendo una di esse riservato una verifica all'uscita del bando. Delle rimanenti, quattro hanno dichiarato di non essere interessate e una quinta non ha risposto con precisione.

32. Con riferimento all'incidenza dell'operazione sull'interesse a partecipare alla gara d'ATEM di Rovigo, cinque imprese su dodici hanno risposto che l'operazione non influenza i loro incentivi a partecipare o non partecipare alla medesima, altre due hanno risposto nello stesso senso ma hanno altresì specificato che l'operazione comporta comunque una riduzione della concorrenza. Altre tre imprese hanno risposto che l'operazione modificherebbe la loro decisione, ma in due casi basando la risposta su presupposti fattuali imprecisi, e due non hanno risposto con precisione sul punto. In particolare, delle quattro imprese che si erano dichiarate interessate a partecipare prima dell'operazione, tre hanno affermato che la stessa le induce a cambiare decisione, ma una di queste sostiene di farlo perché l'entità *post-merger* arriverebbe a detenere più del 50% del totale dei PDR dell'ATEM, mentre invece la percentuale congiunta delle Parti non arriva a raggiungere il [40-45%], e un'altra afferma che il motivo è che l'*incumbent* arriverebbe a superare il 20% del totale dei PDR, soglia che in effetti è superata già prima del *merger* dalla sola 2IRG. Nessuna delle tre imprese che hanno affermato di non aver ancora deciso se partecipare o meno alla gara ha invece dichiarato che l'operazione avrà qualche influenza su tale decisione.

ATEM Como 2

33. In merito all'interesse *pre-merger* nell'ATEM, sei delle dodici imprese che hanno risposto alla richiesta di informazioni, hanno affermato di non essere interessate all'ATEM di Como 2, una di queste perché la posizione di 2IRG è troppo forte già prima dell'operazione. Tre affermano invece di essere interessate a partecipare, altre due rispondono di non aver ancora definito la propria strategia di partecipazione alle gare e un'ultima impresa non risponde con precisione alla domanda con riferimento a questo ATEM.

²³ [Cfr., doc. 10, come sintetizzato nel doc. 27.1.]

²⁴ [Cfr., doc. 11.]

²⁵ [Cfr., doc. 14.]

²⁶ [Cfr., doc. 14.]

²⁷ [Cfr., docc. 11 e 18. Per superare il disincentivo derivante dalla presenza significativa o prevalente di un gestore *incumbent*, alcune società hanno richiamato le nuove disposizioni in materia di partecipazione in ATI (cfr. docc. 6, 14 e 15); altre la necessità di elidere le barriere informative, finanziarie ed organizzative di cui godono i gestori uscenti (cfr. docc. 10, 15, 18 e 19) e altre ancora delle misure strutturali idonee ad incidere sulle condizioni di mercato così da permettere la crescita di operatori in grado di confrontarsi con i player di mercato (cfr. doc. 15).]

²⁸ [Cfr., ex multis, provvedimento C-12135, 2IRete Gas/Nedgia, cit.]

²⁹ [Cfr., docc. 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 19.]

³⁰ [Cfr., doc. 27.1.]

34. Con riferimento all'incidenza dell'operazione sull'interesse a partecipare alla gara d'ATEM di Como 2, delle tre imprese che hanno dichiarato il loro interesse a partecipare alla gara per questo ATEM solo una afferma che l'operazione rappresenta un disincentivo perché rafforza l'incumbent, mentre le altre due dichiarano che la stessa non incide sui loro incentivi a partecipare alla gara, pur osservando in un caso che l'operazione ha effetti negativi sulla concorrenza e nell'altro che sarebbero opportune misure comportamentali.

Per sei altre imprese l'operazione non influenza in alcun modo le loro strategie rispetto alla decisione di partecipare o meno alla gara, mentre le rimanenti non rispondono con precisione o non hanno effettuato valutazioni specifiche sull'ATEM.

ATEM Pavia 3

35. In merito all'interesse *pre-merger* nell'ATEM, quattro delle dodici imprese che hanno riscontrato la richiesta di informazioni, hanno manifestato un proprio interesse a partecipare a questa gara, una delle quali precisando però che si tratta di un interesse non prioritario. Altre cinque hanno invece affermato di non essere interessate, una di queste perché 2iRG detiene, anche prima dell'operazione, una posizione troppo forte. Due altre imprese affermano di non aver ancora deciso sulle proprie strategie di partecipazione alle gare e una, infine, non risponde con precisione alla domanda.

36. Con riferimento all'incidenza dell'operazione sull'interesse a partecipare alla gara d'ATEM di Pavia 3, delle quattro imprese dichiaratesi interessate a partecipare alla gara, due sostengono che l'operazione incide negativamente sui loro incentivi a partecipare e le altre due, invece, dichiarano che non cambieranno le loro intenzioni, pur osservando in un caso che la stessa ha effetti negativi sulla concorrenza e nell'altro che sarebbero opportune misure comportamentali. Altre cinque imprese affermano che l'operazione non ha alcuna incidenza sulla loro decisione di partecipare o meno alla gara, due non rispondono con precisione con riferimento a questo ATEM e l'ultima, infine, dichiara di non aver ancora effettuato le necessarie valutazioni circa la partecipazione o meno alla gara per questo ATEM.

ATEM Roma 4

37. In merito all'interesse *pre-merger* nell'ATEM, solo due imprese tra le dodici intervistate che hanno fornito una risposta si sono dichiarate interessate a partecipare alla gara per questo ATEM, mentre sette hanno affermato, al contrario, di non essere interessate. Altre due imprese hanno sostenuto di dover ancora definire le loro strategie di partecipazione alle gare e una non ha risposto con precisione alla domanda con riferimento a questo ATEM.

38. Con riferimento all'incidenza dell'operazione sull'interesse a partecipare alla gara d'ATEM di Roma 4, delle due imprese dichiaratesi interessate a partecipare alla gara, una, pur osservando che l'operazione riduce la concorrenza, ha affermato che la stessa non modifica i suoi incentivi alla partecipazione alla gara, mentre l'altra sostiene che l'operazione è per essa fortemente disincentivante. Anche l'impresa che non aveva risposto con precisione alla domanda sulla sua intenzione di partecipare alla gara afferma però di ritenere che l'operazione crei un consolidamento di posizione dominante tale da pregiudicare la concorrenza nella gara e disincentivare la partecipazione. Sette imprese hanno affermato invece che l'operazione non incide in alcun modo sulle loro intenzioni in merito a questa gara; un'altra non ha risposto sul punto e un'ultima impresa, infine, ha affermato di non aver effettuato valutazioni specifiche in merito a questo ATEM.

2. Documentazione prodotta dalle Parti

39. In allegato al verbale dell'audizione del 12 marzo 2021, 2iRG ha prodotto uno stralcio del piano industriale di IDG per il periodo 2020-2023, approvato il 6 febbraio 2020, consistente in un'unica *slide* [omissis].

40. In allegato alla comunicazione del 26 marzo 2021 (e dunque dopo il ricevimento della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie) la Parte ha prodotto una nuova versione dello stralcio dal medesimo piano strategico di IDG, nel quale la *slide* già allegata al verbale del 12 marzo è preceduta da due ulteriori *slides*, [omissis].

VI. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

41. Nel corso dell'istruttoria, 2I Rete Gas ha sostenuto, in sede di audizione del 12 marzo 2021³¹ e nelle due memorie scritte del 16 e 26 marzo 2021³², che l'operazione, a suo giudizio, non sarebbe suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati futuri delle gare relative alla concessione del servizio di distribuzione del gas degli ATEM di Rovigo, Como 2, Pavia 3 e Roma 4. Più specificamente, 2I Rete Gas afferma che la concentrazione non comporterebbe né l'eliminazione di potenziali probabili concorrenti né un effetto disincentivante alla partecipazione alle gare d'ATEM di soggetti terzi a causa del rafforzamento della posizione del gestore uscente. Del resto, secondo 2I Rete Gas, gli esiti del *market test* avrebbero evidenziato l'interesse sia di operatori radicati sul territorio che di eventuali operatori stranieri a partecipare alle gare d'ATEM.

³¹ [Cfr., doc. 32.]

³² [Cfr., doc. 33 e 39. La memoria del 26 marzo si concentra esclusivamente sulla risposta agli argomenti sollevati nella CRI con riferimento alle conseguenze attese dell'operazione sul mercato della futura gara per l'ATEM Roma 4.]

42. Con specifico riferimento agli effetti della concentrazione nell'ATEM di Rovigo, 2I Rete Gas ha depositato in atti uno stralcio del piano industriale di IDG per il periodo 2020-2023, approvato il 6 febbraio 2020, dal quale emergerebbe che [omissis]. Nella memoria del 26 marzo, 2I Rete Gas ha ribadito la piena validità del documento ad attestare gli intendimenti strategici di IDG, ancorché nella forma di stralcio da un più ampio piano industriale³³.

43. Ad ogni buon conto, le conclusioni tratte in merito all'assenza di effetti dell'operazione sulla gara per l'ATEM di Rovigo sarebbero confermate dal fatto che l'acquisita ha una presenza assolutamente minoritaria in tale ATEM, e, per effetto dell'operazione, la percentuale di PDR *post merger* di 2I Rete Gas risulterebbe comunque inferiore alla soglia critica considerata oggetto di attenzione da parte dell'Autorità nei numerosi precedenti. Inoltre, tanto nell'ATEM in esame quanto in quelli limitrofi vi sono numerosi e qualificati operatori concorrenti, con quote di mercato significative, quali AP Reti Gas S.p.A. e Italgas Reti S.p.A. (nell'ATEM di Rovigo), Inrete Distribuzione Gas S.p.A. e Gigas Rete S.r.l. (negli ATEM limitrofi). Ne consegue che non sarebbe possibile imputare all'operazione effetti disincentivanti alla partecipazione di terzi alla futura gara d'ATEM.

44. Con riguardo agli ATEM di Como 2 e Pavia 3, 2I Rete Gas ha rappresentato che la concentrazione determina un incremento marginale della già elevata percentuale di PDR detenuta *pre-merger* da 2I Rete Gas in ciascuno di essi (superiore al [70-75%] del totale dei PDR). Pertanto, richiamando i precedenti dell'Autorità in proposito, la Società ha affermato che non appare possibile ipotizzare un effetto disincentivante alla partecipazione di altri concorrenti alle gare dei due predetti ATEM quale esito specifico della realizzazione dell'operazione in esame.

45. L'assenza di effetti disincentivanti alla partecipazione di terzi alle gare nei citati ATEM va apprezzata, secondo 2I Rete Gas, anche e soprattutto alla luce delle principali variabili ritenute rilevanti, in sede di avvio di istruttoria, per la futura competizione e cioè, oltre alla presenza pregressa nell'ATEM o in uno o più ATEM limitrofi a quello oggetto di allocazione, anche le caratteristiche di ipotetici concorrenti in termini di dimensioni e capacità finanziaria degli stessi e le strategie di gara.

46. Sul punto, 2I Rete Gas ricorda, nella sua memoria, che sia gli ATEM in parola, quanto quelli limitrofi, si caratterizzano per la presenza di importanti e qualificati operatori concorrenti, quali Condotte Nord S.p.A., Italgas Reti S.p.A., Multiutility del Nord S.p.A., Erogasmet S.p.A., Reti Più S.p.A., alcuni dei quali di rilevanza nazionale e con capacità finanziaria comparabile a quella di 2I Rete Gas. Tali elementi portano a ritenere che detti soggetti ben potrebbero essere interessati a partecipare alle relative gare d'ATEM senza che tale interesse sia significativamente inciso dalle (limitate) conseguenze dell'operazione. Infatti, in entrambi gli ATEM, gli esiti del *market test* testimoniano che diversi concorrenti continuano a ritenere tali Ambiti - pur se caratterizzati da un elevato grado di concentrazione - contendibili nonostante l'operazione.

47. Con riferimento, infine, all'ATEM di Roma 4, 2I Rete Gas - replicando la tesi difensiva avanzata con riguardo all'ATEM di Rovigo e fondata sul documento stralciato dal piano strategico di IDG - ha sostenuto che IDG [omissis].

48. In secondo luogo, la Società ha rammentato la rilevanza significativa, tanto nell'ATEM di Roma 4, quanto negli ATEM limitrofi, della presenza di un operatore concorrente di assoluto rilievo, quale è la società Italgas Reti S.p.A., per il quale si deve ipotizzare che gli incentivi a partecipare alla futura gara d'ATEM restino immutati anche dopo l'operazione. Sotto un diverso profilo, anzi, l'aumento di PDR conseguito da 2I Rete Gas all'esito dell'operazione aumenterebbe il livello di contendibilità dell'ATEM in parola, rendendo la stessa 2I Rete Gas un concorrente più credibile rispetto al primo operatore nazionale. Lo scenario prospettato, secondo 2I Rete Gas, pare suffragato dagli esiti del *market test*, dal quale è emerso che due imprese hanno comunque manifestato interesse a partecipare a tale gara d'ATEM a prescindere dalla concentrazione. Ipotizzando che una delle due sia Italgas, operatore già presente nell'ATEM con una percentuale di un certo rilievo, se ne deve dedurre che l'altra possa essere un operatore non attivo sul territorio. Pertanto, anche per l'ATEM di Roma 4, è ragionevole ipotizzare che l'aggregazione non produca effetti anticoncorrenziali non essendo la stessa idonea a disincentivare eventuali operatori concorrenti dal partecipare alla gara relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas nel citato ATEM.

49. Tuttavia, in merito alle conseguenze dell'operazione sul mercato della futura gara per l'ATEM Roma 4, già in sede di audizione del 12 marzo e nella memoria del 16 marzo, 2I Rete Gas, pur sostenendo che l'operazione non causerebbe alcuna criticità concorrenziale con riferimento a tale ATEM, si era dichiarata disponibile ad adottare misure comportamentali, sul presupposto che le stesse fossero idonee a "*superare l'asserito effetto disincentivante dell'operazione*". Inoltre, nella memoria del 16 marzo, la Società si è altresì dichiarata disponibile, laddove l'Autorità avesse ritenuto necessarie misure strutturali dismissive per la sterilizzazione degli effetti anticoncorrenziali dell'operazione, a presentare impegni in tal senso.

50. Infine, nella memoria depositata in data 26 marzo 2021, in seguito al ricevimento della CRI, 2I Rete Gas, pur continuando a contestare l'esistenza di effetti restrittivi dell'operazione relativamente alla futura gara per l'ATEM di Roma 4³⁴, ha presentato dettagliate misure dismissive, ritenute dalla Parte complessivamente idonee a dirimere le criticità concorrenziali evidenziate con riguardo a tale ATEM.

³³ [Come anticipato, in questa stessa occasione 2I Rete Gas ha presentato una versione del documento leggermente più ampia, stralciando tre slides anziché solo una come fatto in precedenza (cfr. doc. 39).]

³⁴ [Cfr., doc. 39.]

VII. EFFETTI DELL'OPERAZIONE

VII.1. Premessa

51. Come più volte affermato dall'Autorità nei propri precedenti, le gare d'ATEM sono caratterizzate dall'esistenza di incentivi o disincentivi specifici, legati soprattutto all'importanza del ruolo rivestito dal gestore uscente, in grado di incidere in misura anche drastica sul panorama dei partecipanti attesi, rendendo potenzialmente critica la struttura del mercato sotto il profilo concorrenziale. In questo contesto, i soggetti attivi nel territorio di un ATEM, che detengono quote di rilievo sul totale dei PDR, saranno degli importanti gestori uscenti e dunque dei partecipanti attesi alla gara di particolare rilievo, il cui numero è cruciale per definire il livello di concorrenza sul mercato rappresentato dalla futura gara per l'ATEM medesimo. Per questo motivo, nella prassi applicativa dell'Autorità, le operazioni in seguito alle quali due soggetti presenti con quote importanti sul totale dei PDR in un medesimo ATEM venivano ricondotti sotto un medesimo controllo sono state costantemente oggetto di intervento con l'imposizione, in numerosi casi, di misure strutturali³⁵ o addirittura del divieto³⁶.

52. In questo contesto, il provvedimento di avvio ipotizzava, come anticipato, che l'operazione potesse avere effetti restrittivi della concorrenza sui mercati delle future gare per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas negli ATEM di Rovigo, Pavia 3, Como 2 e Roma 4. Segnatamente, si rappresentava che l'operazione fosse suscettibile di modificare la struttura dell'offerta attraverso la riduzione significativa del numero dei partecipanti attesi alla gara (per gli ATEM di Rovigo e di Roma 4) e/o di ridurre sensibilmente il grado di contendibilità dell'ATEM percepito dai terzi eventualmente interessati, con conseguente contrazione del numero dei partecipanti attesi alla gara (per gli ATEM di Como 2, Pavia 3 e Roma 4).

53. Come si illustrerà nel dettaglio, le risultanze istruttorie consentono di concludere che, per gli ATEM Como 2, Pavia 3 e Rovigo non sono confermate le preoccupazioni concorrenziali espresse in sede di avvio dell'istruttoria. Viceversa, per il solo ATEM di Roma 4 è emerso che l'operazione genera gravi criticità concorrenziali.

VII.2. Gli effetti sulle gare per gli ATEM Como 2 e Pavia 3

54. Con riferimento ai due mercati delle future gare per gli ATEM di Como 2 e Pavia 3, dall'esame degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria emerge che la concentrazione notificata non è idonea a produrre gli effetti restrittivi della concorrenza ipotizzati nel provvedimento di avvio, consistenti in una sensibile riduzione del grado di contendibilità dell'ATEM percepito dai terzi eventualmente interessati, con conseguente contrazione del numero dei partecipanti attesi alla gara.

55. Già prima dell'operazione, tali due ATEM erano caratterizzati dalla presenza predominante di una delle Parti (la società acquirente 2I Rete Gas con una percentuale, in termini di PDR gestiti, superiore al [70-75%] in ciascuno degli ATEM). Al tempo stesso, nei medesimi ATEM, l'apporto dell'operazione alla percentuale di PDR detenuta dall'entità *post-merger* è ridotto. In questo contesto, il *market test* ha confermato che, come già accertato in casi simili analizzati in passato dall'Autorità³⁷, la presenza molto elevata già detenuta da una delle Parti *pre-merger* e il limitato incremento della percentuale di PDR dovuto alla concentrazione fanno sì che le condizioni reali e percepite di contendibilità dell'ATEM non siano influenzate dall'operazione stessa (non siano cioè *merger specific*).

56. In particolare, tra tutti gli operatori che hanno evaso la richiesta dell'Autorità, solo uno ha dichiarato che l'operazione può incidere sulla sua decisione di partecipare (o non partecipare) alla gara per l'ATEM Como 2 e solo due a quella per l'ATEM Pavia 3. Si tratta di numeri molto bassi³⁸, che testimoniano come in casi simili le imprese, di norma, decidono anche prima dell'operazione di non partecipare alla gara a causa della elevata presenza pregressa dell'incumbent oppure, al contrario, se si dichiarano comunque intenzionate a partecipare alla gara, è perché assumono tale decisione a prescindere dall'elevato livello di presenza dell'incumbent, con la conseguenza che il lieve incremento di quest'ultimo risulta di fatto ininfluenza rispetto alle loro strategie di partecipazione alla gara.

57. Per questi motivi, si può concludere che l'operazione non è in grado di incidere negativamente in maniera significativa sulla concorrenza attesa alle gare per gli ATEM Como 2 e Pavia 3.

VII.3. Gli effetti sulla gara per l'ATEM di Rovigo

58. Parimenti, anche per la gara relativa all'ATEM di Rovigo l'istruttoria svolta induce a concludere che la concentrazione notificata non è idonea a produrre gli effetti restrittivi della concorrenza ipotizzati nel provvedimento di avvio, consistenti in una modifica della struttura dell'offerta che comporta la riduzione significativa del numero dei partecipanti attesi alla gara.

³⁵ [Cfr. C11990 - SEL - Società Elettrica Altoatesina/Azienda Energetica e C12125 - 2iReteGas/Nedgia, cit.]

³⁶ [Cfr. C11878 - Italgas - Acegas-APS/Isontina Reti GI, cit.]

³⁷ [Cfr. C12044 A2A/LGH, e C12125 2iReteGas/Nedgia, cit.]

³⁸ [Nel valutare tali esiti si consideri infatti che trattandosi di concorrenti che ben sanno quale sia il motivo della richiesta di informazioni inviata dall'Autorità, le imprese che rispondono al *market test* hanno un incentivo a fornire risposte opportunistiche al fine di avvantaggiarsi delle misure che l'Autorità potrebbe decidere di prendere a danno delle Parti. Se si sconta questo effetto, in pratica l'esito del *market test* può essere considerato univoco.]

59. A tale conclusione, tuttavia, non contribuisce in alcun modo il documento prodotto dalla Parte in allegato al verbale dell'audizione del 12 marzo 2021, ovvero uno stralcio da un piano strategico di IDG approvato nel febbraio del 2020 [omissis]. Il documento, infatti, è del tutto privo di valenza probatoria, [omissis].

60. In ogni caso, come detto, gli altri elementi raccolti nel corso dell'istruttoria non consentono comunque di concludere che, a causa dell'operazione, il numero di partecipanti attesi alla gara per l'ATEM di Rovigo sarà significativamente ridotto e quindi la concorrenza in sede di gara incisa dall'operazione.

61. In tal senso, anche in ragione della struttura articolata dell'ATEM, nel quale manca un *incumbent* presente in maniera preponderante e dalle risposte al *market test*, si deduce un quadro piuttosto vivace di partecipazione attesa a questa gara: infatti, oltre a 2iRG, ben altre quattro imprese si sono dichiarate interessate a presentare la propria offerta per questo ATEM e altre tre hanno affermato di non aver ancora preso una decisione definitiva. Inoltre, nei casi in cui la prospettata concentrazione viene indicata quale possibile motivazione di modifica dei predetti incentivi, a prescindere da eventuali risposte opportunistiche, in almeno due casi tale valutazione si basa su elementi fattuali errati, come illustrato nella sezione relativa ai risultati del *market test*. Pertanto, anche a prescindere [omissis] l'acquisizione di IDG da parte di 2iRG non appare idonea a ridurre significativamente il numero di partecipanti attesi alla gara, che risulta comunque sufficiente a garantire un adeguato livello di concorrenza su tale mercato.

62. Per questi motivi, l'operazione non è idonea ad incidere negativamente in maniera significativa sulla concorrenza attesa, anche con riguardo alla gara per l'ATEM di Rovigo.

VII.4. Gli effetti sulla gara per l'ATEM Roma 4

63. L'istruttoria condotta porta invece a conclusioni diverse da quelle che precedono, con riguardo agli effetti dell'operazione sul mercato futuro della gara d'ATEM di Roma 4, per la quale si evidenziano evidenti effetti restrittivi della concorrenza in sede di gara determinati dalla realizzazione dell'operazione.

64. Le evidenze in atti consentono di affermare - in piena coerenza con la prassi applicativa dell'Autorità³⁹ - che con riferimento all'ATEM Roma 4 l'operazione determina il ricongiungimento a un unico centro decisionale di due dei tre operatori attualmente attivi in esso, entrambi con una presenza in termini di percentuale sul totale dei PDR ([40-45%] 2iRG e [20-25%] IDG) tale da farne degli importanti gestori uscenti al momento della indizione della futura gara d'ATEM. In quanto tali, in assenza dell'operazione, le due società avrebbero potuto partecipare autonomamente alla gara per l'ATEM Roma 4. In altri termini, l'operazione determina, in primo luogo, un effetto strutturale significativo, consistente nell'eliminazione di uno dei tre concorrenti attesi alla gara con conseguente riduzione della competizione. In secondo luogo, l'operazione, riunendo nell'entità *post merger* più del [65-70%] dei PDR, è suscettibile di rafforzare il principale gestore uscente, già primario operatore a livello nazionale, e risulta pertanto idonea a scoraggiare la partecipazione di soggetti terzi, riducendo ulteriormente il livello di concorrenza sul mercato della futura gara d'ATEM.

65. L'istruttoria ha confermato le preoccupazioni sollevate nel provvedimento d'avvio in relazione agli effetti dell'operazione sul mercato della futura gara per l'ATEM Roma 4, in particolare con riferimento all'effetto strutturale di riduzione di un potenziale concorrente. Il *market test* ha dimostrato che il panorama dei concorrenti attesi alla gara è comunque molto ristretto, posto che soltanto due dei dodici soggetti intervistati hanno dichiarato di essere interessati a partecipare alla gara in assenza dell'operazione e uno di essi ha affermato che la realizzazione dell'operazione lo indurrebbe a cambiare idea. La riduzione da tre a due del numero di gestori uscenti che rappresentano, secondo la costante interpretazione dell'Autorità, dei qualificati partecipanti attesi alla gara, incide dunque in maniera severa sulla struttura del mercato, senza che sia emerso un diffuso interesse degli operatori del settore a tale gara, idoneo a compensare il predetto effetto⁴⁰. Peraltro, l'operazione stessa, causando un forte rafforzamento del gestore *incumbent*, può ridurre ulteriormente il già scarso interesse mostrato dalle imprese del settore per la gara d'ATEM Roma 4⁴¹.

66. In merito all'effetto strutturale dell'operazione, le Parti si sono limitate a contestarlo facendo nuovamente riferimento soltanto all'estratto del piano industriale di IDG dal quale emergerebbe che [omissis]. Tuttavia, come ampiamente illustrato in precedenza nella sezione dedicata agli effetti dell'operazione sul mercato della gara per l'ATEM di Rovigo, il documento in questione non soddisfa i requisiti minimi affinché possa essergli attribuito, nel caso di specie, un adeguato valore probatorio. [Omissis].

67. D'altra parte, come già osservato dall'Autorità in un caso precedente relativo alla medesima 2iRG⁴², [omissis]. Infatti, una volta che la società cedente ha deciso di percorrere la strategia della cessione di un importante gestore uscente di un ATEM, quest'ultimo potrebbe ben essere rilevato da operatori o finanziatori terzi rispetto all'altro (o agli altri) soggetti già presenti in maniera importante nel medesimo ATEM. In una simile eventualità, sarebbe possibile

³⁹ [Cfr., ex multis, C12125, 2I Rete Gas/Nedgia, cit.]

⁴⁰ [Contrariamente a quanto osservato, invece per l'ATEM di Rovigo, per il quale il numero dei soggetti interessati a partecipare evidenziato dal *market test* risultava ben più elevato, a fronte peraltro di una posizione ben meno rilevante detenuta, in termini di percentuale sul totale dei PDR dell'ATEM (circa il [10-15%]) in quel caso dal soggetto destinato a scomparire in seguito all'operazione.]

⁴¹ [In tal senso si sono espresse anche due società che hanno risposto al *market test*.]

⁴² [C12125, 2I Rete Gas/Nedgia, cit.]

mantenere tre gestori uscenti indipendenti, candidati accreditati per la partecipazione alla futura gara d'ATEM, preservando dunque la preesistente struttura del mercato della futura gara d'ATEM⁴³.

68. In conclusione, con riguardo all'ATEM Roma 4 - diversamente da quanto eccepito da 2I Rete Gas, da ultimo in data 26 marzo 2021 - la concentrazione determina, oltre ad un rafforzamento della *merger entity*, che deterrà una percentuale di PDR superiore al [65-70%] del totale e di gran lunga superiore a quella detenuta dal principale concorrente, anche e soprattutto una restrizione concorrenziale strutturale diretta e di primo piano, consistente nell'eliminazione di uno dei pochissimi concorrenti attesi alla gara e unico soggetto, oltre al terzo *incumbent* dell'ATEM (Italgas), a poter essere considerato un concorrente qualificato, in quanto gestore uscente per una parte rilevante (il [20-25%]) dei PDR dell'ATEM.

Conclusioni sugli effetti dell'operazione

69. L'operazione oggetto di istruttoria risulta, alla luce delle argomentazioni che precedono, suscettibile di rafforzare o costituire una posizione dominante sul mercato della futura gara per l'attribuzione del servizio di distribuzione di gas naturale nel solo ATEM di Roma 4. In particolare, in tale Ambito, la concentrazione produce il duplice effetto di rafforzare la posizione di gestore uscente dell'ATEM dell'entità *post-merger* e di determinare un rilevante effetto strutturale consistente nella riduzione da tre a due del numero dei più accreditati potenziali partecipanti alla gara stessa. Per tali motivi, la concentrazione così come comunicata in data 10 febbraio 2021 non è suscettibile di essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90.

VIII LE MISURE CORRETTIVE, STRUTTURALI E COMPORTAMENTALI PROPOSTE DA 2I RETE GAS DOPO LA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE

70. Nella CRI, trasmessa alle parti a esito dei risultati del *market test* e dell'attività istruttoria condotta, sono stati evidenziati gli effetti pregiudizievoli per la concorrenza derivanti dall'operazione con riguardo al solo ATEM di Roma 4. Tali effetti, in casi precedenti, sono stati rimossi unicamente con l'adozione di misure di carattere strutturale⁴⁴, pena il divieto dell'operazione⁴⁵.

71. A seguito della ricezione della CRI, 2I Rete Gas ha presentato, in data 26 marzo 2021, con riguardo al solo ATEM di Roma 4, un pacchetto di misure cumulative, di natura dismissiva e comportamentale, nel seguito descritte⁴⁶:

- i) la dismissione⁴⁷ di almeno 27.500 PDR, scelti tra quelli di 2I Rete Gas o di IDG (nel seguito anche la "Dismissione");
- ii) la dilazione della rimanente quota di VIR di 2I Rete Gas e di IDG non oggetto di dismissione per un periodo massimo di 3 anni ovvero, in alternativa, il riconoscimento al gestore subentrante di un indennizzo;
- iii) la misura del *transitional service agreement* ("TSA"), ovvero di un contratto di servizi sulla restante quota di PDR detenuti da 2I Rete Gas e di IDG nell'ATEM Roma 4, non oggetto di dismissione;
- iv) la misura occupazionale sulla restante quota di PDR di 2I Rete Gas e di IDG, non oggetto di dismissione;
- v) la misura informativa sulla restante quota di PDR di 2I Rete Gas e di IDG, non oggetto di dismissione (le misure da ii) a v) sono indicate cumulativamente, nel seguito, anche come "misure comportamentali").

La Dismissione

72. La dismissione sarà effettuata con procedure di selezione trasparenti, competitive e adeguatamente pubblicizzate ed aperte ad operatori idonei e qualificati. In particolare, saranno ammessi a partecipare alla procedura operatori dotati di forza competitiva, redditizia ed attività in concorrenza con le Parti. Inoltre, al fine di garantire l'efficacia della misura in questione e quindi permettere la concreta nascita di un terzo operatore in grado di partecipare alla gara di ATEM di Roma 4, è escluso espressamente che l'acquirente possa essere un operatore con una quota di PDR superiore al 10% dell'ATEM stesso.

73. La procedura dismissiva disegnata da 2I Rete Gas risulta così articolata:

- a) la società pubblicherà (sul proprio sito *internet*, sui principali quotidiani specializzati di settore, su almeno un primario quotidiano nazionale e su un primario quotidiano economico finanziario internazionale) un avviso a presentare una manifestazione di interesse entro il termine di due mesi dalla notifica del provvedimento di chiusura del procedimento;

⁴³ [Il fatto che la fusione tra due dei tre gestori uscenti di un ATEM aventi dimensioni tra loro comparabili riduca in maniera significativa la concorrenza attesa sul mercato della futura gara è stato già accertato dall'Autorità nel citato caso C12125 condotto proprio nei confronti di 2iRG. In quella occasione il medesimo concetto venne ripreso anche nella misura dismissiva imposta a 2iRG con riferimento a ben due ATEM che si trovavano in condizioni simili a quella dell'ATEM Roma 4, nella quale fu stabilito chiaramente che "l'acquirente [degli asset oggetto di dismissione] non potrà essere un operatore che [...] sia già presente direttamente o attraverso società controllate o collegate nell'ATEM in questione con un quota di PDR superiore al 10%". Sempre in tale occasione, l'Autorità ha anche utilizzato, in contraddittorio con la Parte, il medesimo argomento relativo alla possibilità che, in assenza dell'operazione, gli asset della società acquisita avente una importante presenza nell'ATEM oggetto del procedimento avrebbero potuto essere acquisiti da un terzo.]

⁴⁴ [Cfr. C11990 - SEL- Società Elettrica Altoatesina/Azienda Energetica, e C12125 - 2iReteGas/Nedgia, cit..]

⁴⁵ [Cfr. C11878 - Italgas - Acegas-APS/Isontina Reti GI, cit..]

⁴⁶ [Cfr., doc. 42.]

⁴⁷ [Oggetto di dismissione saranno le concessioni, gli impianti ed il personale preposto alla gestione di tali impianti nonché tutti gli attivi che contribuiscono alla loro attuale gestione.]

b) i soggetti interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro [omissis] dalla pubblicazione dell'avviso, successivamente accedere ad una *virtual data room* per acquisire le informazioni necessarie sugli *asset* oggetto di acquisizione e presentare un'offerta vincolante entro un termine di [omissis];

c) entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente. 2I Rete Gas invierà copia delle offerte vincolanti ricevute all'Autorità che si potrà pronunciare entro i successivi 15 giorni sull'idoneità dei possibili acquirenti;

d) decorso il termine per le valutazioni rimesse all'Autorità, 2I avrà un termine di [omissis] per concludere l'accordo preliminare e avviare il processo di *handover*.

Qualora il *signing* della dismissione non avvenisse nei tempi indicati, 2I Rete Gas si impegna ad offrire le misure comportamentali sul totale dei PDR detenuti dalle Parti nell'ATEM Roma 4.

74. La cessione verrà effettuata ad un prezzo minimo pari [omissis].

Qualora non venisse presentata, da parte di un acquirente idoneo, almeno un'offerta vincolante superiore o uguale a tale prezzo minimo, l'obbligo di 2I Rete Gas di dismettere gli *asset* perderebbe efficacia e dunque diventerebbero automaticamente efficaci le misure comportamentali.

La misura di dilazione VIR e la misura indennizzo

75. Con la misura di dilazione del VIR, 2I Rete Gas si impegna a consentire all'aggiudicatario della futura gara d'ATEM di corrispondere, nel caso in cui venga implementata la misura dismissiva, il pagamento di una porzione di VIR dell'ATEM - relativo ai PDR di 2I Rete Gas e ai PDR acquisiti da IDG non oggetto di dismissione ovvero, nel caso in cui non venga implementata la misura dismissiva, a tutti i PDR di 2I Rete Gas e di IDG acquisiti - in misura dilazionata, al termine di un periodo di 3 anni dalla data di effettivo subentro nella gestione. In particolare, il nuovo gestore sarebbe immesso nella disponibilità delle reti al momento dell'effettivo trasferimento della gestione e subentrerebbe da subito nella gestione di tutti gli impianti, percependo integralmente la corrispondente tariffa; l'effetto traslativo della proprietà delle reti e degli impianti oggetto di dilazione sarebbe subordinato all'integrale pagamento del VIR. In altre parole, per effetto della misura, il nuovo gestore entrerebbe nella disponibilità delle reti nello stesso momento in cui sarebbe normalmente subentrato ad esito dell'aggiudicazione, vale a dire al momento dell'effettivo *handover*, senza alcun vincolo per le attività di distribuzione e misura, anche in assenza di una immediata corresponsione integrale del VIR, di cui, in parte, si consentirebbe il pagamento dilazionata.

76. 2I Rete Gas ha specificato che la dilazione del pagamento del VIR sarebbe concessa a condizioni che la Parte giudica di per sé vantaggiose per un periodo di tre anni. In particolare, il tasso di interesse applicato sarebbe pari alla somma di Margine e Tasso Midswap di Riferimento, ovverosia 0,20% (20 punti base) + Tasso Midswap a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy), prevedendo un tasso minimo dello 0%, pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto, ad oggi pari complessivamente allo 0,02%, che sulla base delle *curve forward* del Tasso Midswap ad oggi disponibile potrebbe raggiungere un valore massimo non superiore allo 0,6%.

77. Nel caso in cui il gestore subentrante rinunci alla misura di dilazione del VIR, 2I Rete Gas gli riconoscerà la misura indennizzo. In particolare, al gestore subentrante spetterà un indennizzo pari al risultato del prodotto tra l'importo della dilazione rinunciata (il VIR) ed un tasso di interesse annuo pari alla somma di uno *spread* di 180 punti base (ossia 1,80%) ed il tasso Midswap a 10 anni a tale data (EUSA 10 CMPN Curncy) per un totale, calcolato ad oggi, pari a circa l'1,8%. Detta somma, ai tassi attuali sarebbe pari, su 3 anni di dilazione, a circa il 5,4% del VIR.

La misura TSA

78. Con tale misura 2I Rete Gas si impegna a sottoscrivere, con il gestore subentrante, un TSA della durata di dodici mesi funzionale ad agevolare il subentro nella gestione della rete da parte dell'aggiudicatario della gara. Un *term-sheet* contenente i corrispettivi e le principali condizioni contrattuali del TSA sarebbe reso pubblico in vista delle summenzionate gare, così da consentirne la valutazione da parte dei potenziali offerenti. Fermo restando il passaggio all'aggiudicatario della gestione della rete e del personale - con il connesso corredo di informazioni, dati e documenti - il TSA potrebbe includere attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e relative, più specificamente, alle conoscenze e alle abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona. Il TSA riguarderà l'insieme delle attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti il servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, necessarie per consentire la più efficace migrazione del nuovo perimetro di PDR gestiti, nell'organizzazione del nuovo gestore, tra le quali, ad esempio: a) le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e della gestione degli impianti; b) le attività di supporto alla gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione; c) le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura.

79. Il corrispettivo per il servizio, ad eccezione delle attività di migrazione che saranno fornite a titolo gratuito, dovrebbe fare riferimento ai prezzi di mercato e comunque non sarebbe superiore alla quota parte dei corrispettivi tariffari riconosciuti dall'ARERA, riconducibile in proporzione ai servizi effettivamente svolti nell'ambito delle attività di distribuzione, misura e di commercializzazione, laddove applicabili.

La misura occupazionale

80. La misura proposta prevede la auto-riduzione degli oneri di assunzione dei dipendenti del gestore uscente che per la clausola sociale compresa nei bandi dovrebbero essere assunti dal gestore entrante.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 21 aprile 2011⁴⁸, il personale addetto alla gestione degli impianti oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto al passaggio diretto e immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio. Qualora il numero complessivo di addetti comporti un numero di PDR gestiti per addetto inferiore al valore soglia di 1/1.500, il gestore uscente deve giustificarlo alla stazione appaltante sulla base di specificità locali.

81. La misura prevede l'impegno di 2I Rete Gas a consentire al gestore subentrante di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore, anche in misura inferiore rispetto alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal DM e pari a un dipendente ogni 2.000 PDR, con facoltà inoltre di rinunciare al trasferimento di quei dipendenti indicati dal gestore uscente come correlati a funzioni centrali. I dipendenti identificati dal gestore uscente come soggetti al passaggio diretto, ma non richiesti dal gestore subentrante, resterebbero alle dipendenze del gestore uscente alle medesime condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio.

La misura informativa

82. 2iRG si è infine resa disponibile a fornire a tutti i potenziali offerenti dati relativi alle caratteristiche degli impianti ulteriori rispetto a quelli previsti dagli artt. 4 e 5, del D.M. 226/2011, la cui trasmissione alle Stazioni Appaltanti è obbligatoria.

Nello specifico, le misure di natura informativa aggiuntive presentate da 2iRG sono le seguenti: *i)* cartografie delle reti in formato elettronico secondo i tracciati e i formati previsti dal SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, Decreto MISE 11 maggio 2016); *ii)* integrazione delle informazioni cartografiche con anno di posa delle singole tubazioni; *iii)* messa a disposizione (in aggiunta alle informazioni già oggi fornite e limitate alla tipologia di impianto di riduzione - linea singola o linea doppia e alla potenzialità -) dell'elenco delle apparecchiature dei singoli impianti di riduzione (cabine primarie e secondarie); *iv)* curva storica di crescita dei clienti finali/PDR per quanto disponibile; *v)* elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non ancora evase o non evadibili alla data di emissione del bando o alla data più prossima alla stessa; *vi)* i dettagli relativi alle dispersioni con indicazione della parte di impianto su cui la dispersione è stata individuata (rete interrata, allaccio interrato, allaccio aereo, contatore e così via) e dell'anno in cui sono state rilevate nell'ultimo triennio; *vii)* l'andamento giornaliero delle portate orarie degli impianti di riduzione primari relativo al trimestre di consumo; *viii)* le schede di calcolo relative all'ultimo triennio disponibile dei valori del parametro Kt per lo stato di protezione catodica delle reti in acciaio; *ix)* le informazioni sullo stato delle campagne in corso di sostituzione dei misuratori elettronici, con indicazione della tecnologia (P-P/P-M).

Gli effetti sull'operazione delle misure presentate da 2i rete gas

83. Come ampiamente illustrato nelle sezioni che precedono, con riguardo all'ATEM di Roma 4, l'istruttoria ha permesso di concludere che l'operazione determina l'eliminazione di uno dei principali concorrenti capaci di contendersi l'aggiudicazione della gestione dell'ambito nella relativa gara. Rispetto a tale Ambito, pertanto, dei rimedi idonei a risolvere le criticità concorrenziali devono mirare in primo luogo a ricreare un soggetto che rappresenti un significativo gestore uscente e abbia quindi la potenzialità di partecipare efficacemente a tali gare, al pari dell'entità che, a causa della concentrazione, cessa di essere indipendente. In tal senso, le misure correttive dell'operazione devono massimizzare la probabilità della presentazione di ulteriori offerte alla gara d'ATEM anche mediante la possibilità di un ingresso immediato di terzi nelle attuali gestioni mediante misure dismissive.

84. Nell'individuare delle adeguate misure dismissive nel caso di specie occorre tuttavia tener presente la peculiarità dei mercati interessati, analogamente a quanto fatto in passato dall'Autorità⁴⁹. Il caso in esame, infatti, interessa dei mercati futuri non ancora esistenti e l'obiettivo dichiarato di tali misure deve essere la capacità di assicurare un adeguato livello di concorrenza non nella corrente gestione dell'asset (che peraltro, di per sé, rappresenta un monopolio naturale), bensì nelle future gare d'ambito. A ciò si aggiunga un'altra peculiarità del settore, rappresentata dalla regolazione vigente, che garantisce alle imprese titolari di *asset* - e quindi anche ai futuri eventuali acquirenti delle concessioni cedute da 2iRG - di percepire con certezza dei cospicui *payoff* (il VIR, che in genere è anche più elevato della RAB tariffaria) in caso di mancata aggiudicazione o finanche di mancata partecipazione o totale disinteresse alla gara, ossia al mercato futuro nel quale l'Autorità è chiamata a tutelare la concorrenza.

85. Tali caratteristiche inducono a considerare la eventualità che gli *asset* oggetto di dismissione possano essere acquisiti da un soggetto che abbia, quantomeno nel medio termine, finalità unicamente speculative, nel senso che intenda attendere la celebrazione delle gare e incassare il VIR degli impianti (ricavandone un importo) piuttosto che porre in essere la complessa attività di partecipazione alle gare d'ambito; un soggetto siffatto, peraltro, data anche la certezza dell'incasso del VIR a seguito delle gare, avrebbe buon gioco a reperire i capitali per finanziare tale operazione speculativa. Nel caso in cui gli *asset* oggetto di cessione venissero acquistati da un operatore per realizzare dette

⁴⁸ [Cfr. Decreto Ministeriale del 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, recante "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas".]

⁴⁹ [Cfr. C12125, 2I Rete Gas/Nedgia, cit.]

finalità, verrebbe meno il principale obiettivo delle cessioni nel caso in esame, consistente nel ricostituire un potenziale partecipante alle gare.

86. Appare ragionevole ipotizzare che il rischio di una acquisizione speculativa sia maggiore nel caso in cui - a fronte del disinteresse di operatori disposti a investire nell'asset al fine di farne il punto di partenza per costruire una strategia di partecipazione alla gara e dunque disponibili ad offrire un prezzo di mercato - il prezzo di cessione scenda progressivamente fino ad arrivare in astratto a zero, come previsto nelle procedure *standard* di dismissione di *asset* nell'ambito delle operazioni di concentrazione. Per questo motivo, al decrescere del prezzo di cessione il rischio che la misura dismissiva non apporti alcun beneficio concorrenziale alle gare o ne apporti solo uno marginale⁵⁰, si accresce proporzionalmente, e la stessa misura può finire per risultare a un tempo sproporzionata e scarsamente efficace rispetto al proprio obiettivo concorrenziale.

87. Al fine di cogliere le opportunità offerte dalla misura dismissiva, che in presenza di un acquirente idoneo può risolvere in radice le restrizioni concorrenziali dell'operazione, e al tempo stesso porre il rimedio al riparo delle conseguenze negative derivanti dai rischi di acquisizioni speculative, per l'ATEM di Roma 4, la Parte ha proposto un misura articolata, composta, in prima analisi, da una cessione di *asset* condizionata al raggiungimento di un prezzo di riserva, integrata da articolate misure comportamentali sui PDR delle Parti non oggetto di dismissione. Qualora poi la dismissione con prezzo di riserva non si dovesse realizzare, troverebbero applicazione le sole misure comportamentali sulla totalità dei PDR dell'ATEM di Roma 4 detenuti dalle Parti.

88. In particolare, in deroga rispetto alla normale procedura che prevede che la cessione degli *asset* avvenga senza la individuazione di un prezzo di riserva, la dismissione della quota di PDR dell'ATEM proposta da 2I Rete Gas avviene con la fissazione un prezzo di riserva, maggiore di zero, il cui ammontare, da un lato, appare ragionevole e proporzionato per consentire l'incentivazione del maggior numero possibile di offerte valide e, dall'altro, è definito in rapporto alla valorizzazione tariffaria.

Tale ammontare è stato fissato per il presente procedimento [omissis]. Al di sotto di tale prezzo, 2iRG si riserva di rifiutare l'offerta, impegnandosi, una volta accertata l'assenza di acquirenti disposti a pagare quantomeno il prezzo minimo prefissato, ad attuare misure comportamentali particolarmente rilevanti.

89. In altre parole, nello specifico contesto della presente operazione, il complesso delle misure comportamentali proposte deve essere letto in maniera unitaria come parte integrante dell'impegno dismissivo "atipico" disegnato nel caso di specie. I rimedi proposti sono infatti finalizzati a garantire un *set*, quanto più completo possibile, di misure destinate ad assicurare la maggior partecipazione possibile alla gara, a fronte dell'interesse di operatori potenzialmente con diverse caratteristiche.

90. Al fine di raggiungere il risultato descritto, si rileva che, con riferimento all'ATEM di Roma 4, 2iRG ha proposto di effettuare una cessione, con la modalità sopra rappresentata, di una parte dei PDR di tale Ambito di fatto corrispondente a quella oggetto di acquisizione⁵¹, circostanza che porrebbe fine a ogni criticità concorrenziale relativa a tale territorio e permetterebbe di ricreare, in capo all'acquirente del ramo di azienda così individuato, un soggetto capace di concorrere efficacemente per le gare in modo comparabile alle Parti nello scenario *pre-merger*.

91. 2iRG ha inoltre previsto, in aggiunta alla misura dismissiva, misure comportamentali da applicarsi sulla restante parte di PDR non oggetto di dismissione, che possono accrescere la concorrenza in gara sia facilitando il successo della misura dismissiva in quanto rendono più attraenti gli *asset* oggetto di dismissione, sia attraendo le offerte da parte di soggetti terzi, anche laddove oggi non siano presenti nell'ATEM. Si tratta, in particolare, di:

(a) una misura di dilazione del VIR per una durata estesa a tre anni che, a scelta del beneficiario, potrebbe convertirsi in un indennizzo sul valore del VIR;

(b) una misura contrattuale volta ad agevolare il subentro nella gestione della rete da parte dell'aggiudicatario della gara;

(c) una misura occupazionale volta ad alleggerire gli oneri imposti dalla clausola sociale;

(d) una misura informativa volta a condividere ulteriori informazioni utili ai potenziali partecipanti alla gara.

92. Inoltre, nel caso in cui la misura dismissiva dovesse rivelarsi inefficace per assenza di acquirenti interessati a pagare almeno il prezzo di riserva, 2I Rete Gas si impegna ad applicare le suddette misure comportamentali sul totale dei PDR detenuti dalle Parti nell'ATEM Roma 4. In tal modo verrebbe comunque accresciuta la attrattività dell'ATEM per potenziali operatori terzi attraverso la massimizzazione della portata delle misure comportamentali,

93. Le misure proposte devono essere ritenute idonee a superare gli effetti restrittivi determinati dall'operazione in relazione alla gara futura per l'ATEM Roma 4. Esse prevedono infatti, in prima battuta, la dismissione di un numero di PDR corrispondente a quelli oggetto di acquisizione, adeguatamente disegnata per minimizzare il rischio di acquisizioni di natura speculativa che non porterebbero alla ricostituzione di un concorrente potenziale per la futura gara d'ATEM. In assenza delle condizioni di mercato idonee a raggiungere tale ultimo obiettivo, i correttivi proposti dalla Parte prevedono altresì l'attuazione di incisive misure comportamentali, che aumenteranno l'attrattività dell'ATEM e potranno dunque accrescere gli incentivi di operatori terzi a partecipare alla relativa gara.

⁵⁰ [La cessione ad un soggetto che non parteciperà alla gara consentirebbe al più di evitare il rafforzamento della merged entity in termini di quota di PDR detenuti, senza avere però alcuna influenza sull'effetto strutturale dell'Operazione.]

⁵¹ [La misura proposta contempla la cessione di almeno 27.500 PDR, non necessariamente tra quelli oggi gestiti dalla società acquisita. Tale numero tuttavia approssima quello dei PDR attualmente gestiti da IDG nell'ATEM Roma 4.]

IX. CONCLUSIONI

94. I rimedi proposti da 2IRG, nella forma sopra sintetizzata, risultano idonei a compensare gli effetti restrittivi della concorrenza dell'operazione comunicata, la quale, come risulta dall'istruttoria, avrebbe comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM di Roma 4, al contempo rafforzando notevolmente la posizione dell'entità *post-merger* e determinando anche una grave modifica strutturale, consistente nella riduzione da tre a due del numero dei gestori uscenti che potrebbero rappresentare dei qualificati partecipanti alla gara d'ATEM.

95. I rimedi dismissivi presentati per l'ATEM di Roma 4, da leggere unitamente alle misure comportamentali proposte, risultano idonei ad elidere entrambi gli effetti anticoncorrenziali appurati in sede di istruttoria. La modalità integrata proposta per il rimedio dismissivo, con l'individuazione, in deroga alla procedura *standard*, di un prezzo minimo di riserva e la contestuale assunzione dell'obbligo di assumere misure comportamentali rafforzate in caso di fallimento della procedura di cessione appare necessaria ed adeguata nel caso di specie, date le peculiari caratteristiche dei mercati interessati (mercati futuri delle gare) e della regolazione del settore.

96. Tutto ciò considerato, si può concludere che, a condizione che vengano adottati i rimedi sopra descritti, l'operazione di concentrazione può essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90.

RITENUTO che l'operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nell'ATEM di Roma 4;

RITENUTO necessario prescrivere alla società 2i Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, misure volte ad impedire tali conseguenze, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;

RITENUTO che l'operazione in esame è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, che l'accordo di servizio (TSA) che si accompagna all'operazione può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata, nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie;

DELIBERA

di autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata, a condizione che 2i Rete Gas S.p.A. dia piena ed effettiva esecuzione alle seguenti misure, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990:

A. Misure dismissive

- 1) 2i Rete Gas S.p.A. dovrà cedere il controllo, di fatto e di diritto, delle attività corrispondenti ad almeno 27.500 PDR all'interno dell'ATEM di Roma 4, ivi incluse le concessioni, gli impianti e il personale preposto a tali impianti e tutti gli attivi che contribuiscono alla loro attuale gestione o che sono necessari per garantirne la redditività e la competitività;
- 2) la cessione dovrà avvenire attraverso procedure trasparenti, competitive e adeguatamente pubblicizzate, aperte a operatori idonei e qualificati;
- 3) la cessione dovrà avvenire sulla base di un prezzo minimo non comunicato al mercato, pari al *[omissis]*;
- 4) 2i Rete Gas S.p.A. dovrà fornire informazioni sufficienti sulle attività oggetto di cessione, per permettere ai potenziali acquirenti di valutarne il valore e la presumibile capacità commerciale;
- 5) 2i Rete Gas S.p.A. dovrà preservare l'operatività economica, la commerciabilità e la competitività delle attività oggetto delle cessioni, conformemente alla buona pratica commerciale, nel periodo intercorrente tra la data di autorizzazione dell'Operazione e la piena validità ed efficacia della loro cessione;
- 6) 2i Rete Gas S.p.A. non potrà riacquisire il controllo delle attività cedute fino all'intervenuta aggiudicazione della relativa gara d'ambito;
- 7) 2i Rete Gas S.p.A. dovrà cedere le predette attività nell'ambito dell'ATEM Roma 4 a un unico soggetto, il quale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - i) essere indipendente, anche dal punto di vista economico e commerciale, da 2i Rete Gas S.p.A. e dalle imprese ad essa collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della sua catena di controllo;
 - ii) possedere i mezzi finanziari, la comprovata competenza pertinente, nonché l'incentivo e la capacità di mantenere e sviluppare le attività oggetto di cessione; in particolare, potranno essere ammessi alla procedura unicamente operatori in grado di mantenere e sviluppare l'attività ceduta come forza competitiva redditizia anche ai fini della partecipazione alle future gare d'ambito;
 - iii) l'acquisizione dell'attività ceduta da parte di un acquirente proposto non deve creare, a sua volta, restrizioni concorrenziali; al fine di garantire che la misura dismissiva sia idonea a «ricostituire un terzo soggetto in grado di partecipare alla gara», l'acquirente non potrà essere un operatore che, alla data della manifestazione di interesse di cui al punto 8-ii), sia già presente direttamente o attraverso società controllate o collegate nell'ATEM in questione con un

percentuale di PDR superiore al 10%, e dovrà impegnarsi a non rivendere gli asset acquisiti a un soggetto con tali ultime caratteristiche fino all'intervenuta aggiudicazione della relativa gara d'ambito;

8) la cessione delle attività di cui ai punti precedenti dovrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche:

i) 2i Rete Gas S.p.A., entro un termine di due mesi dalla notifica del presente provvedimento, dovrà pubblicare un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse, che dovrà indicare tutti i termini della procedura, di cui ai successivi punti ii), iii) e iv). Tale avviso dovrà essere pubblicato, oltre che sul sito web di 2i Rete Gas S.p.A., sui principali quotidiani specializzati di settore nonché su almeno un primario quotidiano nazionale e su un primario quotidiano economico-finanziario internazionale. Di tale pubblicazione dovrà essere data informativa all'Autorità entro i sette giorni successivi alla pubblicazione stessa, [omissis];

ii) i soggetti interessati dovranno presentare una prima manifestazione di interesse entro [omissis] dalla data di pubblicazione dell'avviso in tutte le modalità prescritte;

iii) i soggetti che abbiano trasmesso una prima manifestazione di interesse avranno facoltà di accedere a una *virtual data room*, contenente il set informativo degli asset oggetto di acquisizione e potranno effettuare un sopralluogo; essi avranno, quindi, un termine di [omissis], decorrente dal termine di cui al precedente punto ii), per presentare un'offerta vincolante;

iv) 2i Rete Gas S.p.A., entro 5 giorni dal termine di cui al precedente punto iii), dovrà inviare all'Autorità copia delle offerte vincolanti pervenute per la valutazione, entro i successivi quindici giorni, dell'idoneità dei possibili acquirenti;

v) decorso il termine di cui al precedente punto iv), la conclusione dell'accordo preliminare e l'avvio del processo di *handover* dovranno avvenire entro un termine di [omissis];

vi) allo scadere di tale termine, o nei casi in cui siano decorsi infruttuosamente i termini di cui ai precedenti punti ii) e iii) o, comunque, in caso di mancata individuazione di un acquirente idoneo, 2i Rete Gas S.p.A. dovrà presentare una relazione conclusiva sull'esito delle procedure di cessione all'Autorità e darne corrispondente informazione al mercato secondo le modalità di pubblicizzazione indicate al precedente punto i). In caso di insuccesso della misura dismissiva, la relazione all'Autorità e l'informazione al mercato dovrà, altresì, contenere l'impegno di 2i Rete Gas S.p.A. ad assumere, nell'ATEM o negli ATEM interessati dalla mancata dismissione, le misure comportamentali di cui al successivo punto B, relativamente al totale delle attività di 2I Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A. nell'ATEM medesimo.

B. Misure comportamentali in caso di mancata dismissione per l'ATEM di Roma 4

1. 2i Rete Gas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario della gara d'ambito di beneficiare, per un periodo massimo di tre anni dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio, della dilazione del pagamento del VIR totale relativo a tutte le concessioni detenute nell'ATEM Roma 4 dalla stessa 2i Rete Gas S.p.A. e da IDG S.p.A., con l'applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso Midswap di Riferimento, ovverosia 0,20% (20 punti base) + Tasso Midswap a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy) prevedendo un tasso minimo dello 0%, pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto (cd. "misura della dilazione del VIR").

In alternativa alla descritta dilazione, 2i Rete Gas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario di tale gara d'ambito di beneficiare di un indennizzo, il cui valore è pari al risultato del prodotto tra l'importo della dilazione rinunciata (il VIR) e un tasso di interesse annuo pari alla somma di uno spread di 180 punti base (ossia 1,80%) e il Tasso Midswap a dieci anni a tale data (EUSA10 CMPN Curncy), per un totale, calcolato ad oggi, pari a circa l'1,8%. Tale somma, ai tassi attuali, sarebbe pari - sui trentasei mesi di dilazione - a circa il 5,4% del VIR.

2. 2i Rete Gas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario della gara per l'ATEM Roma 4 di stipulare, alle condizioni di mercato e comunque non superiori alla quota parte dei corrispettivi tariffari riconosciuti dall'ARERA per servizi analoghi, un contratto di servizi (*Transitional Service Agreement*, di seguito "TSA") della durata di un anno, finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete in tutte le concessioni detenute nell'ATEM Roma 4 dalla stessa 2i Rete Gas S.p.A. e da IDG S.p.A. (cd. "misura TSA"). A questo fine, 2i Rete Gas S.p.A. dovrà pubblicare (con le modalità previste al successivo punto 5), il *term-sheet* contenente i corrispettivi e le principali condizioni contrattuali del TSA, tra le quali sono incluse le attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e relative, in particolare, alle conoscenze e alle abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona, vale a dire concernenti l'insieme delle attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti il servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, necessarie per consentire la più efficace migrazione del nuovo perimetro di PDR gestiti nell'organizzazione del nuovo gestore, ad esempio: le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e della gestione degli impianti; le attività di supporto alla gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione; le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura; nell'ambito del TSA, la fornitura dei servizi di migrazione da parte di 2i Rete Gas S.p.A. avverrà a titolo gratuito;

3. 2i Rete Gas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario della gara, per l'ATEM Roma 4 e per tutte le concessioni detenute nell'ATEM Roma 4 dalla stessa 2i Rete Gas S.p.A. e da IDG S.p.A., di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente, che ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 21 aprile 2011 recante "*Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas*", sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore (i.e. personale addetto alla gestione degli impianti oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti), in

misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato D.M. e pari, invece, a un dipendente ogni 2.000 PDR, con facoltà, inoltre, di rinunciare al trasferimento di quei dipendenti indicati dal gestore uscente come correlati a funzioni centrali. 2i Rete Gas S.p.A. dovrà altresì garantire che i dipendenti identificati come soggetti al passaggio diretto, ma non richiesti dal gestore subentrante, resteranno alle sue dipendenze alle medesime condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (cd. "misura occupazionale");

4. 2i Rete Gas S.p.A., con riferimento all'ATEM di Roma 4 e per tutte le concessioni detenute nell'ATEM Roma 4 dalla stessa 2i Rete Gas S.p.A. e da IDG S.p.A., dovrà rendere disponibile, fatti salvi gli obblighi informativi di legge, al soggetto che ne faccia richiesta i dati e le informazioni nel seguito descritti: *i)* le cartografie delle reti in formato elettronico secondo i tracciati e i formati previsti dal SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture); *ii)* l'integrazione delle informazioni cartografiche con anno di posa delle singole tubazioni; *iii)* l'elenco delle apparecchiature dei singoli impianti di riduzione (cabine primarie e secondarie), in aggiunta alle informazioni già oggi fornite e limitate alla tipologia di impianto di riduzione, linea singola o linea doppia e alla potenzialità; *iv)* la curva storica di crescita dei clienti finali/PDR per quanto disponibile; *v)* l'elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non ancora evase o non evadibili alla data di emissione del bando o alla data più prossima alla stessa; *vi)* i dettagli sulle dispersioni con indicazione della parte di impianto su cui la dispersione è stata individuata (ad esempio, rete interrata, allaccio interrato, allaccio aereo, contatore) e dell'anno in cui sono state rilevate nell'ultimo triennio; *vii)* l'andamento giornaliero delle portate orarie degli impianti di riduzione primari relativo al trimestre di consumo; *viii)* le schede di calcolo relative all'ultimo triennio disponibile dei valori del parametro Kt per lo stato di protezione catodica delle reti in acciaio e *ix)* le informazioni sullo stato delle campagne in corso di sostituzione dei misuratori elettronici, con indicazione della tecnologia, P-P/P-M (cd. "misura informativa");

5. L'applicabilità delle suddette misure comportamentali (ivi incluso il *term-sheet* relativo alla misura del TSA di cui al punto 2) dovrà essere comunicata al mercato da 2i Rete Gas S.p.A. entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM interessati da tali misure, con le forme di pubblicizzazione previste al punto A.-8)-i).

C. Misure comportamentali applicate alle attività delle Parti nell'ATEM di Roma 4 non oggetto della misura dismissiva

1. Con riferimento all'insieme delle attività delle Parti all'interno dell'ATEM di Roma 4, relative ai PDR non oggetto della misura dismissiva di cui al precedente punto A, 2i Rete Gas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di beneficiare, anche cumulativamente:

- i) della cd. misura della dilazione del VIR o, in alternativa alla dilazione, del riconoscimento al gestore subentrante di un indennizzo, a condizioni analoghe a quanto indicato al punto B.-1);
- ii) della cd. misura del TSA;
- iii) della cd. misura occupazionale;
- iv) della cd. misura informativa.

2. L'applicabilità delle suddette misure comportamentali (ivi incluso il *term-sheet* relativo alla cd. misura del TSA) dovrà essere comunicata al mercato da 2i Rete Gas S.p.A. entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale nell'ATEM di Roma 4, con le forme di pubblicizzazione previste al punto A.-8)-i).

In aggiunta agli obblighi di cui al punto A.-8)-vi), 2i Rete Gas S.p.A. dovrà presentare una relazione dettagliata sull'ottemperanza alle misure di natura comportamentale di cui ai punti B e C entro il 31 dicembre di ogni anno fino alla aggiudicazione della gara d'ATEM di Roma 4 interessato dalle citate misure.

Le misure correttive prescritte entreranno in vigore dalla notifica del presente provvedimento di autorizzazione della concentrazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

